

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 settembre 2006, n. 0289/Pres.

**Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado.**

Art. 1  
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, così come modificato dall'articolo 38 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, disciplina le modalità di rilascio delle concessioni per l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado con l'obiettivo di consentire una gestione delle risorse alieutiche compatibile con le esigenze di conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare e delle altre tipologie di pesca, nel rispetto della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), nonché della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).

Art. 2  
(*Oggetto e priorità*)

1. Il regolamento si informa ai seguenti principi:
- a) conservazione e tutela dell'ecosistema lagunare;
  - b) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio, perseguendo la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla laguna, componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promovendo la tutela e il razionale utilizzo della laguna e delle sue risorse;
  - c) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca;
  - d) onerosità delle concessioni;
  - e) eguaglianza e parità tra aventi diritto a chiedere il rilascio di concessioni;
  - f) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l'individuazione delle aree interessate viene effettuata;
  - g) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all'eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;
  - h) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;

- i) garanzia in ogni caso che nell'ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall'uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell'area al regolare adempimento dell'obbligo.

2. Il rilascio delle concessioni di cui all'articolo 1 è consentito solo nell'ambito della superficie classificata, con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del decreto legislativo 30.12.1992, n. 530, tenuto conto dei risultati del monitoraggio e del piano di caratterizzazione nonché di eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale eseguito ai sensi del D.M. 24 febbraio 2003 "Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano".

3. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione presentate agli organi competenti al rilascio entro il 31 dicembre 2002.

#### Art. 3

*(Aree in concessione)*

1. L'Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, di intesa con l'Assessore alla salute e alle politiche sociali, individua ogni tre anni, nell'ambito della superficie classificata ai sensi del precedente articolo 2, comma 2 e nel rispetto degli obiettivi e dei limiti fissati dagli articoli 1 e 2, le aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento.

2. Il piano di cui al comma 1 ricomprende le indicazioni di utilizzo di dette aree secondo le prescrizioni di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/1997 al fine della valutazione di incidenza.

#### Art. 4

*(Conferimento ai Comuni)*

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n. 31/2005 sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni di cui al presente regolamento.

2. I Comuni competenti sono quelli titolari dell'uso civico sulle superfici lagunari individuate con decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 3.

3. Per le superfici lagunari non soggette ad uso civico di pesca l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è attribuito ai comuni territorialmente competenti.

#### Art. 5

*(Procedure concorsuali)*

1. L'assegnazione in concessione viene effettuata previo esperimento di procedure concorsuali.

2. L'Amministrazione comunale approva il relativo bando di gara, nel quale siano inseriti almeno i seguenti criteri:

- a) qualità del progetto sotto il profilo tecnico;
- b) qualità del progetto sotto il profilo della gestione economica dello specchio acqueo;
- c) precedente titolarità della concessione relativa allo stesso specchio acqueo.

#### Art. 6

##### *(Requisiti soggettivi dei richiedenti)*

1. Possono richiedere la concessione di aree demaniali nella laguna di Marano-Grado per l'allevamento di molluschi bivalvi i pescatori e allevatori singoli o associati e imprese ittiche che risultino iscritte negli appositi registri della capitaneria di porto o al registro delle imprese presso le camere di commercio con codice di attività della pesca, piscicoltura e acquicoltura.

2. Le concessioni di cui al presente regolamento non possono essere rilasciate, a titolo individuale, a coloro i quali facciano parte di società di persone o cooperative già titolari di superfici in concessione o richiedenti le medesime.

#### Art. 7

##### *(Disposizioni ulteriori)*

1. Il richiedente che risulti, all'esito di gara, aggiudicatario provvisorio di concessione, è soggetto alle vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Alla conclusione favorevole dei relativi procedimenti amministrativi, l'aggiudicazione della concessione diventa definitiva ed efficace.

2. Gli aggiudicatari di concessione possono presentare congiuntamente la relazione di incidenza e lo studio di impatto ambientale relativi ai singoli progetti di allevamento di molluschi bivalvi.

#### Art. 8

##### *(Durata della concessione)*

1. L'atto di concessione ha una durata variabile, da un minimo di tre ad un massimo di nove anni, in conformità alla tipologia dell'attività da esercitarsi, alla localizzazione dello specchio acqueo, avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Nell'ipotesi in cui si accerti che il richiedente ha attivato oppure ha in via di attivazione programmi di finanziamento o di cofinanziamento dell'Unione Europea, nazionali o regionali, la durata della concessione - fermo il limite massimo di cui al comma 1 - é determinata in modo idoneo alla piena realizzazione della iniziativa finanziata o cofinanziata.

3. Si applicano, in quanto qui non diversamente disposto, le norme di cui agli artt. 36 e ss. del Codice della navigazione.

#### Art. 9

##### *(Canone di concessione)*

1. Il canone di concessione è stabilito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità, sentiti previamente i Comuni territorialmente competenti, secondo quanto previsto dall'articolo 57 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) ed è aggiornato ogni due anni.

2. Il concessionario è tenuto a versare al Comune un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone o a stipulare una polizza fidejussoria a favore dell'Amministrazione comunale a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi assunti con la concessione.

#### Art. 10

##### *(Obblighi del concessionario)*

1. Il rilascio della concessione comporta per il concessionario il rispetto dei seguenti obblighi:

- a) immettere nelle aree di allevamento molluschi bivalvi autoctoni o naturalizzati;
- b) introdurre nelle aree di allevamento seme o materiale da reimmersione preventivamente sottoposto al controllo sanitario dell'Autorità competente o proveniente da Centri riconosciuti o da stabilimenti di produzione autorizzati;
- c) ottemperare alle disposizioni di cui al DPR 20.10.1998, n. 395, in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi;
- d) non erigere recinzioni o altri impedimenti che non consentano la libera espansione della marea;
- e) non alterare lo stato naturale dei fondali;
- f) non utilizzare coperture con pannelli, teli o altro materiale, restando consentito l'uso di reti a protezione del seme solo durante il primo periodo di insediamento dei molluschi nel substrato;
- g) utilizzare per l'allevamento dei molluschi esclusivamente le risorse trofiche disponibili naturalmente nella laguna;
- h) comunicare tempestivamente all'Amministrazione comunale l'eventuale rinuncia alla concessione, che non dà luogo ad alcuna indennità;

- i) consentire l'accesso ai fondali in dotazione per l'espletamento dei monitoraggi ambientali e sanitari, da parte degli uffici competenti.

#### Art. 11

##### *(Conterminazione e distanza fra le concessioni)*

1. Le aree date in concessione sono delimitate ai vertici e a distanza massima di 50 metri lungo il perimetro, mediante l'infissione di pali di segnalazione in legno. I pali di segnalazione sono dotati di tabella indicante:

- a) l'Amministrazione concedente;
- b) la data e il numero di concessione;
- c) la denominazione del concessionario;
- d) l'indicazione dell'attività di allevamento;
- e) la scadenza della concessione.

2. Tra una concessione e l'altra è mantenuto un corridoio di servizio largo 15 metri.

#### Art. 12

##### *(Attività escluse)*

1. La titolarità della concessione d'uso esclude ogni altra forma di sfruttamento dello specchio acqueo da parte di terzi incompatibile con l'attività di allevamento di molluschi bivalvi.

2. La pesca libera di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado è consentita, purché questa sia condotta fuori dagli specchi acquei in concessione, e con il solo metodo manuale.

#### Art. 13

##### *(Revoca del provvedimento di concessione)*

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rettificare la delimitazione delle aree e di revocare l'atto concessorio per ragioni di pubblico interesse, ogni qualvolta ciò si renda necessario a suo esclusivo giudizio, senza che il concessionario possa vantare diritti ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi, con la sola eccezione dell'esonero dal pagamento futuro del canone di concessione corrispondente al mancato utilizzo della superficie e del relativo rimborso della porzione di canone anticipatamente versata.

#### Art. 14

##### *(Decadenza)*

1. Il concessionario decade dalla titolarità della concessione per il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 6.

2. Il concessionario decade altresì dalla titolarità della concessione nell'ipotesi in cui, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, non abbia dato avvio ai procedimenti amministrativi di cui all'articolo 7 oppure nell'ipotesi in cui i relativi procedimenti abbiano avuto esito non favorevole.

3. Comportano inoltre la decadenza della concessione:

- a) l'accertata commissione di violazioni di carattere sanitario e ambientale;
- b) l'inosservanza degli obblighi e divieti previsti dal presente regolamento;
- c) mancato inizio dell'attività entro un anno dall'efficacia della concessione.

Art. 15  
*(Vigilanza)*

1. La vigilanza per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento è svolta dalle autorità di cui all'art. 4, comma 3, della L.R. 31/2005.

Art. 16  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.